



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. _____ ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **36/2023** promossa da:
con il patrocinio dell'avv. _____

ricorrente

e

INPS con il patrocinio dell'avv. _____

resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte ricorrente propone azione affinché venga dichiarato il diritto *“a percepire la pensione di inabilità dalla data della domanda e condanni l'INPS a pagargli i ratei da tale data maturati; il tutto con interessi e rivalutazione dalla data del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”*

In particolare rappresenta quanto segue:

- di essere titolare di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato in data 21.3.22;
- di essere stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%;
- di aver presentato domanda per ottenere la relativa prestazione che gli veniva rigettata da Inps in quanto titolare di permesso di soggiorno di durata inferiore ad un anno.

Nel corso del giudizio il ricorrente depositava documentazione da cui emergeva che il permesso di soggiorno in corso di rinnovo era stato già rinnovato con continuità dal 21.3.22 al 20.9.23.

Si costituiva l'Inps chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare INPS che ai sensi del T.U. sull'immigrazione, Art 41, gli stranieri, per fruire di prestazioni assistenziali anche economiche, devono essere in possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno. Il msg Inps n. 6456 del 20/10/2015 ha

recepito la sentenza della Corte Costituzionale, ma il diritto viene riconosciuto solo se si è in possesso di un permesso di soggiorno di almeno un anno. Nella fattispecie, la domanda del ricorrente è stata respinta in quanto il ricorrente al momento della presentazione della domanda era titolare di un permesso di soggiorno con validità inferiore ad 1 anno per cure mediche.

La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, trattata in modalità cartolare, previo deposito di note scritte è stata decisa con sentenza.

Il ricorso è fondato.

oooooooooooooooo

La concessione della pensione di inabilità civile non può essere vincolata alla carta di soggiorno di durata annuale: la Corte costituzionale, con la sentenza 187/2010, ha dichiarato illegittimo l'articolo 80 della legge n.388/2000 (legge Finanziaria 2001), che al comma 19 limita il diritto "all'assegno sociale e alle provvidenze economiche [...] agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno". La Corte non ha mancato di sottolineare come al legislatore italiano sia senz'altro consentito di dettare norme, non palesemente irragionevoli e non in contrasto con gli obblighi internazionali, intese a regolare l'ingresso e la permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia. Ed ha altresì aggiunto che «è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» (sentenza n. 306 del 2008).

Ebbene nel caso di specie è emerso che il ricorrente è in possesso di un permesso di soggiorno della durata superiore a tre mesi e, quindi, non occasionale o di breve durata, (come richiesto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 187/2010) secondo l'accezione resa dalla stessa normativa nazionale all'art. 4 comma 4 d.lgs. 286/98 che qualifica soggiorni di breve durata quelli di durata inferiore a tre mesi. Inoltre, al momento della presentazione della domanda il titolo di soggiorno era valido e, pertanto, nessuna questione doveva essere sollevata in ordine alla tipologia di permesso di soggiorno di cui il richiedente era titolare, escludendosi che si trattasse di soggiorno per motivi turistici o altro titolo di soggiorno della durata inferiore a tre mesi. Il ricorrente ha ottenuto successivi rinnovi sino a settembre 2023 e risulta attivata la procedura di ulteriore rinnovo.

Occorre infatti rilevare che – a una lettura costituzionalmente orientata del complesso normativo sopra menzionato, integrato dagli apporti della disciplina sovranazionale ed eurounitaria – nel negare le provvidenze sociali legate allo stato di invalidità ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche

si finirebbe per incorrere in una palese violazione del principio sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché trattandosi di prestazione destinata a far fronte al sostentamento di soggetto invalido grave non potrebbe essere negata a colui che, proprio in conseguenza del grave stato patologico che non consente nemmeno di fare rientro nel paese di origine, è stato autorizzato, quantomeno per un periodo superiore a tre mesi, alla permanenza sul territorio nazionale.

Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità con decorrenza dalla data della domanda e per l'effetto condannare l'INPS a pagare al ricorrente la pensione di cui sopra nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

La novità della questione giuridica trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

ACCERTA e DICHIARA il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità con decorrenza dalla data della domanda e per l'effetto condannare l'INPS a pagare al ricorrente la pensione di cui sopra nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

CONDANNA l'INPS a pagare al ricorrente la pensione di cui sopra nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
spese compensate.

Lucca, 6 febbraio 2024

Il Giudice
dott.

Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.